



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 71 DEL 27.02.2018

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL' AQUILA

Oggetto: Indizione procedura selettiva per titoli per la selezione di n. 3 esperti in tema di manutenzione, aggiornamento e consolidamento dei dati della Banca dati emergenze (BDE) e Banca dati ricostruzione (BDR) “Profilo Esperto Informatico”.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Considerato che in data 23.9.2014 prot. 83993 il Titolare dell'Ufficio Speciale di L'Aquila Paolo Aielli ha rimesso al sindaco dell'Aquila le proprie dimissioni con decorrenza dal 1.10.2014 precisando che nella organizzazione dell'USRA non esistono funzioni vicarie;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Visto il contratto stipulato in data 19 marzo 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 2 marzo 2015 al 31 dicembre 2015;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

Visto il contratto di proroga stipulato in data 29 dicembre 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 marzo 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 17 marzo 2016, n. 710, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Raniero Fabrizi quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dal 3 marzo 2016 al 31 dicembre 2018;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 21 aprile 2016 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 aprile 2016 al 31 maggio 2016;

Visto il contratto stipulato in data 6 giugno 2016 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 giugno 2016 al 31 dicembre 2016;

Vista la nota prot 0127499 del 20.12.2016 del Sindaco dell'Aquila, acquisita al protocollo USRA 18030 del 20.12.2016, avente ad oggetto la proroga, fino al 31.12.2017, del contratto di lavoro del Titolare USRA Ing. Raniero Fabrizi;

Vista l'Intesa del 7 agosto 2012 sopra richiamata la quale stabilisce che ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 67 *ter* del d.l. 83/2012, nel rispetto del riparto di competenze e nello spirito di leale collaborazione fra i diversi livelli istituzionali, l'Ufficio speciale cura l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati;

Visto l'art. 67 *quater* del d.l. 83/2012 ove si stabiliscono gli obiettivi da perseguire e la disciplina di principio che deve guidare l'attività di ricostruzione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di L'Aquila 11 gennaio 2013 n. 10, "*indirizzi per il riconoscimento dei contributi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma 2009 ricadenti nella perimetrazione dei centri storici del Comune di L'Aquila*", pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 16 gennaio 2013;

Visto il DPCM 4 febbraio 2013 il quale, al fine di attuare gli obiettivi previsti dall'art. 67-*quater*, comma 1 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, disciplina le procedure per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei centri storici del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto il Decreto n. 1 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila il quale, in applicazione della Delibera della Giunta Comunale di L'Aquila n. 10 del 11.01.2013, definisce gli indirizzi per il riconoscimento dei contributi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma 2009 ricadenti nella perimetrazione dei centri storici del Comune di L'Aquila;

Considerato che, ai sensi dell'Art. 67-*ter*, comma 2 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, l'Ufficio svolge una funzione di assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata ai fini del monitoraggio finanziario ed attuativo degli interventi della ricostruzione e cura la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che tale fondamentale attività consiste nella implementazione ed aggiornamento dei dati presenti sui data-base della Banca dati emergenze (BDE) e Banca dati ricostruzione (BDR);

Considerata la necessità di assicurare il buon funzionamento delle citate banche dati al fine di garantire il corretto monitoraggio e la normalizzazione dei dati in esse contenuti;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

Considerato che la sopra citata attività è indispensabile per garantire altresì la correttezza dei flussi informativi fondamentali sia ai fini del riconoscimento del contributo che ai fini dell'assegnazione delle risorse all'amministrazione;

Considerata l'assenza di professionalità interne all'Ufficio Speciale in grado di svolgere l'attività sopra menzionata;

Considerato necessario il ricorso ad esperti in possesso di specifiche competenze in tema di manutenzione, aggiornamento e consolidamento dei dati della Banca dati emergenze (BDE) e Banca dati ricostruzione (BDR), al fine di supportare l'attività di istruttoria delle pratiche di ricostruzione;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla indizione di una procedura selettiva per titoli per la selezione di n. 3 esperti di particolare e comprovata specializzazione in tema di manutenzione, aggiornamento e consolidamento dei dati della Banca dati emergenze (BDE) e Banca dati ricostruzione (BDR) **“Profilo Esperto Informatico”**;

Dato atto che alla copertura finanziaria delle spese di cui alla presente Determinazione si provvede a valere sulle risorse di assistenza tecnica giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria numero 5730, che presenta la necessaria disponibilità;

Visto l'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che sancisce l'obbligatorietà della pubblicazione sul sito Internet dei provvedimenti gestionali che costituiscono titolo per lo svolgimento di incarichi e prestazioni, ecc., disponendo, altresì, che dal 1 gennaio 2013 la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo;

Visto l'art. 7 comma 5 bis del D.Lgs. 165/2001: *“E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.”*

Considerato che l'art. 22 comma 8 del D.Lgs. 75/2017 dispone: *“il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.”*

Visto il comma 1148, lettera h, della legge 205/2017 il quale stabilisce che in materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini: *“all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019».”*

Dato atto che l'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 afferma: *“Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le*



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico."*

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto, l'ufficio Speciale per la Ricostruzione della città in persona del Titolare,

DETERMINA

La premessa si ha qui riportata e da valere come motivazione del presente provvedimento.

- a) di indire una selezione, per titoli, per la selezione di n. 3 esperti di particolare e comprovata specializzazione in tema di manutenzione, aggiornamento e consolidamento dei dati della Banca dati emergenze (BDE) e Banca dati ricostruzione (BDR) **"Profilo Esperto Informatico"** di cui all'allegato Avviso (All. A);
- b) di approvare l'allegato Avviso **"Profilo Esperto Informatico"** (All. A) che esplicita i requisiti e le specificità del profilo professionale e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
- c) di stabilire che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa da stipulare con gli esperti selezionati avranno durata di un anno decorrenti dal 1° aprile 2018, non saranno rinnovabili e saranno prorogabili limitatamente al completamento delle attività oggetto dell'incarico qualora permangano le condizioni che ne hanno legittimato l'affidamento e per ritardi non imputabili al collaboratore;
- d) di dare atto che alla copertura finanziaria delle spese di cui alla presente Determinazione si provvede a valere sulle risorse di assistenza tecnica giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria numero 5730, che presenta la necessaria disponibilità;
- e) di dare atto che le spese inerenti il presente provvedimento verranno quantificate ed impegnate con successivo atto all'esito dello svolgimento della procedura selettiva;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

- f) di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale;
- g) di stabilire che la pubblicazione sul sito assolve, a tutti gli effetti di legge, ad ogni obbligo di comunicazione dell'Amministrazione nei confronti degli interessati.

L'Aquila, 27 febbraio 2018

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione di L'Aquila
Ing. Raniero Fabrizi

